



**FIPAV**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**CU n.74 del 17 marzo 2022**

Riunione del 9 marzo 2022

33.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

**MARGHERITA GOMIERO**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine       Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

**Margherita GOMIERO** *per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento, non essendosi sottoposta a visita medica per il rilascio dell'obbligatorio certificato di idoneità sportiva agonistica.*

OSSERVA

Con esposto del 10/11/2021, la ASD Giorgione Pallavolo, nella persona del Presidente pro tempore, denunciava alla Procura federale la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta signora Margherita Gomiero la quale, invitata a sottoporsi a visita medica al fine di rinnovare il certificato di idoneità sportiva, non aveva dato corso all'incombente richiesto.

A sostegno delle proprie allegazioni, il sodalizio esponente produceva documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della lettera di convocazione contenente il suddetto invito.

L'Ufficio della Procura, acquisita la predetta documentazione e ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata deferiva la sig.ra Gomiero al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da



tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando la prevenuta per il giorno 9/3/2022.

Nelle more, con PEC del 20/2/2022, il sodalizio denunciante comunicava che la segnalazione del comportamento omissivo dell'atleta fosse riconducibile ad un mero errore commesso dall'ufficio di segreteria della società che, non avendo correttamente aggiornato nel portale Federvolley la data del certificato medico della sig.ra Gomiero, aveva condotto il sodalizio a sospendere l'atleta ed a segnalare la stessa all'Ufficio della Procura federale.

Nella missiva, corredata dal certificato medico della sig.ra Gomiero pienamente valido ed efficace per la stagione sportiva 2021/2022, si chiedeva, scusandosi per l'errore, di archiviare il procedimento disciplinare.

Con memoria del 4/3/2022, a ministero dell'avv. Tullio D'Amora, la sig.ra Gomiero, dando evidenza dell'errore commesso dal sodalizio e dell'acquisita prova documentale in ordine all'insussistenza degli addebiti disciplinari alla stessa contestati, chiedeva il non luogo a sanzione.

In tale sede di riunione dinanzi il Collegio, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Andrea Gentile, il quale, preso atto della comunicazione e della documentazione trasmessa dal sodalizio, instava per il non luogo a sanzione a cui il difensore dell'atleta, anch'egli presente in videoconferenza, si associava.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il compendio probatorio, così come integrato dalla documentazione allegata alla comunicazione trasmessa dal sodalizio in data 20/2/2022, consente di affermare come l'atleta non abbia posto in essere la condotta contestata.

Risulta, infatti, provato come la stessa si sia sottoposta a visita medico sportiva ottenendo il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica regolarmente trasmesso al sodalizio e dallo stesso acquisito.

Non sussistendo infrazione disciplinare, deve essere disposto il non luogo a sanzione.



**PQM**

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti dell'atleta Margherita Gomiero.

Roma, 16 marzo 2022

F.to ILPRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affisso il 17 marzo 2022